



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO  
UFF. I - VI

## ORDINANZA

**“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.”**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

**Visto** il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

**Visto** l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;

**Vista** la Legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

**Vista** l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani” e successive modifiche;

**Considerato** che, salvo quanto disposto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l’uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani può provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;

**Considerato** che l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 concernente “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani” e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell’emanazione di una disciplina organica in materia;

**Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007,**

## ORDINA

### Articolo 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
  - i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
  - ii) il taglio delle orecchie;
  - iii) la recisione delle corde vocali.

2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.

### Articolo 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.

2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

### Articolo 3

1. Chiunque possieda o detenga cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

### Articolo 4

1. Salvo quanto disposto dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189, è vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.

### Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.

3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
- c) l'obbligo per i proprietari dei cani di cui al comma 1 di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.

4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544 quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.

5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.

6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.


#### Articolo 6

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 14 GEN. 2008

IL MINISTRO



**ALLEGATO:**

Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasileiro;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canario;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pit bull mastiff;
- Pit bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Tosa inu.